



RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

- Clausola di Precisazione -

per Circoli affiliati FIT

L'assicurazione della presente polizza opera esclusivamente per la responsabilità in capo al presidente ed al consiglio direttivo del circolo in base alle condizioni riportate nella pattuizione particolare che segue, che non intende derogare le norme di polizza ma ad integrazione delle stesse.

Pattuizioni Particolari

AVVERTENZA IMPORTANTE

Si noti che la garanzia del contratto di assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ed è operante per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELL'ASSICURAZIONE e da questi denunciate all'Impresa nel medesimo periodo riferite a fatti commessi dopo la data di retroattività se concessa. Terminato il periodo di validità dell'assicurazione, cessano gli obblighi dell'Impresa e nessuna denuncia potrà essere accolta.

ESTENSIONE ALLA R.C. PERDITE PATRIMONIALI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CIRCOLO

PERDITE PATRIMONIALI

Il pregiudizio economico non determinato da morte, lesioni personali, danneggiamento o distruzione di cose; rientra in tale definizione il pregiudizio economico, conseguente a demolizione parziale o totale di opere disposta dall'autorità, salvo che il provvedimento di demolizione sia stato motivato dal pericolo di rovina delle opere stesse.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Impresa si obbliga a tenere indenne il Presidente ed i Membri del Consiglio Direttivo del Circolo di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi per perdite patrimoniali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dello svolgimento delle loro mansioni, purché svolta nel rispetto delle norme di legge che la regolano.

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA E SOSTITUZIONE DI POLIZZA

La presente assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione e da questi denunciate all'Impresa nel medesimo periodo, purché tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere dall'Assicurato non anteriormente alla data di retroattività specificata sul frontespizio di polizza.

Qualora non sia stata riportata alcuna data, la stessa coinciderà con la data di effetto della presente assicurazione.

Ove la presente polizza ne sostituisca altra stipulata con l'Impresa, è escluso qualsiasi cumulo di garanzie; pertanto, in caso di sinistro che rientri nell'ambito di copertura di ambedue le polizze, si applicheranno esclusivamente le disposizioni del presente contratto.

ESCLUSIONI

La presente estensione oltre alle esclusioni previste in polizza, non sarà valida per richieste di risarcimento:

- a) derivanti da azioni od omissioni dolose e/o fraudolente compiute da un ASSICURATO e riferite ad illeciti profitti realizzati da parte sua nel caso che tali addebiti siano accertati e confermati da una sentenza o altra decisione definitiva o da ammissione dell'Assicurato.
- b) avanzate da Terzi, quando presuppongono un'inadempienza nella esecuzione di servizi professionali effettuati per conto di detti terzi e per ogni attività di natura professionale svolta dalla Società che coinvolga qualsiasi terzo.
- c) conseguenti ad errori od omissioni nella stipulazione, e/o nella mancata stipulazione, e/o nella modifica, e/o nella gestione o rinnovo di polizze assicurative della Contraente e di società controllate nonché ogni controversia derivante dalla ripartizione fra l'Assicurato e la società dell'onere di pagare premi, nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento dei Premi stessi.
- d) derivanti da od attribuibili a qualsiasi responsabilità solidale, fatta salva la quota parte di responsabilità personale imputabile all'Assicurato.
- e) derivanti da multe, contributi previdenziali, contributi a fondi pensioni, ammende, sanzioni amministrative e/o la condanna al risarcimento di danni di natura punitiva o esemplare o multipla inflitta direttamente all'Assicurato.
- f) riferite all'esecuzione od alla mancata esecuzione da parte della società o dell'Assicurato di servizi professionali.
- g) derivanti da od attribuibili ad infortuni, malattie, morte, danno o distruzione di cose compresa la perdita d'uso, fatta eccezione per il caso di sofferenza mentale e stress emotivo connessi a qualsiasi richieste di risarcimento relativa a **CONTROVERSIE RELATIVE AL LAVORO DIPENDENTE**; in ogni caso, la presente esclusione non opera con riguardo alle Spese legali sostenute in relazione ad un procedimento penale nei confronti di un Assicurato per omicidio preterintenzionale o colposo direttamente correlato alla violazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle attività della società.
- h) riferite all'esecuzione od alla mancata esecuzione da parte della società degli altri amministratori e dirigenti e dell'Assicurato di servizi professionali.
- i) derivanti da un atto illecito compiuto dall'Assicurato che esercita attività di amministrazione di fondi pensione, programmi di partecipazione azionaria e previdenziali, concessione di finanziamenti, fidejussioni o garanzie, gestione di conti correnti, infedeltà dei dipendenti, gestione, vendita, promozione di prodotti finanziari o assicurativi.

La presente estensione opera con applicazione di uno scoperto pari al 15% con il minimo di Euro 1.500 per ciascun danno.

Fermo il resto.